

**PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI**

Per essere abilitati ad accedere al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, i soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del D.M. 17 dicembre 2009 devono iscriversi al predetto sistema e dotarsi dei dispositivi secondo la procedura dettagliata nell'Allegato 1A D.M. 17 dicembre 2009.

La procedura di iscrizione per l'ottenimento dei dispositivi risulta essere alquanto articolata, pertanto si omette di descriverla.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE, AVVIO DELL'OPERATIVITÀ DEL SISTEMA

Gli obblighi di iscrizione al SISTRI variano in funzione della tipologia di rifiuti prodotti e/o di attività svolta, nonché sulla base del numero di dipendenti dell'azienda.

A tal proposito il D.M. 15 febbraio 2010 ha introdotto delle novità.

Esiste poi un gruppo di tipologie di soggetti che non sono tenuti a iscriversi al SISTRI, ma che possono decidere di farlo su base volontaria.

Per tutti i termini temporali entro i quali debbono essere svolte le procedure di iscrizione sono variabili, così come i termini di entrata in funzione del nuovo sistema, che di fatto a regime sostituirà l'attuale sistema cartaceo di tracciabilità dei rifiuti, o quanto meno relegherà quest'ultimo ad attività marginali e poco significative.

Il seguente prospetto fornisce i dettagli in merito a tutti questi aspetti.

OBBLIGO DI ISCRIZIONE	ENTRATA IN FUNZIONE	SOGGETTI	CON NUMERO DIPENDENTI
entro il 30/03/2010	dal 13/07/2010	<ul style="list-style-type: none">• produttori iniziali di rifiuti pericolosi• i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di quantitativi inferiori a 30 kg o 30 litri al giorno di rifiuti pericolosi generati dalla propria attività (art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006)• le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, limitatamente a quelli derivanti da:<ul style="list-style-type: none">○ lavorazioni industriali○ lavorazioni artigianali○ dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi ossia solo quelli di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. 152/2006• i commercianti e gli intermediari, i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati• le imprese di cui all'articolo 212, comma 5 D.Lgs. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali• le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti• nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto• in caso di trasporto intermodale ferroviario, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto• i comuni e gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania	più di 50
			più di 50
			più di 50
			qualsiasi



OBBLIGO DI ISCRIZIONE	ENTRATA IN FUNZIONE	SOGGETTI	CON NUMERO DIPENDENTI
dal 13/02/2010 al 30/04/2010	dal 12/08/2010	<ul style="list-style-type: none"> • produttori iniziali di rifiuti pericolosi • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di quantitativi inferiori a 30 kg o 30 litri al giorno di rifiuti pericolosi generati dalla propria attività (art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006) • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, limitatamente a quelli derivanti da: <ul style="list-style-type: none"> ○ lavorazioni industriali ○ lavorazioni artigianali ○ dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi ossia solo quelli di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. 152/2006 	fino a 50 fino a 50 tra 11 e 50
Facoltativo	dal 12/08/2010	<ul style="list-style-type: none"> • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, limitatamente a quelli derivanti da <ul style="list-style-type: none"> ○ lavorazioni industriali ○ lavorazioni artigianali ○ dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi ossia solo quelli di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. 152/2006 • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006) • gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi: <ul style="list-style-type: none"> ○ derivanti da attività agricole e agro-industriali; ○ derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 D.Lgs. 152/2006: ○ derivanti da attività commerciali; ○ derivanti da attività di servizio; ○ derivanti da attività sanitarie; ○ quali i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; ○ quali i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; ○ quale il combustibile derivato da rifiuti; ossia le attività diverse da quelle di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) D.Lgs. 152/2006 	fino a 10 qualsiasi qualsiasi qualsiasi

LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI

I dispositivi a cui ci si riferisce sono due; infatti, una volta perfezionata la procedura di iscrizione, vengono consegnati:

- a) un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, d'ora in avanti definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso.

È necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale.

In caso di unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti è facoltà richiedere un dispositivo USB per ciascuna unità operativa.

Per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, è necessario dotarsi di un dispositivo USB relativo alla sede legale dell'impresa, e di un dispositivo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di cui al D.M. 17

dicembre 2009 dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2. Tali certificati consentono l'identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 82/2005.

- b) per ciascun dispositivo USB, l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
- c) un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito *black box*.

È necessario dotarsi di una *black box* per ciascun veicolo in dotazione all'impresa.

La consegna e l'installazione della *black box* avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul portale del sistema SISTRI.

I costi di installazione e per l'acquisto della necessaria carta SIM sono a carico dei soggetti obbligati. Le modalità di individuazione delle officine autorizzate e le modalità di ritiro ed installazione delle *black box* sono indicate nell'Allegato IB D.M. 17 dicembre 2009.

Le imprese di cui all'art. 212, comma 5 D.Lgs. 152/2006¹ che raccolgono e trasportano rifiuti speciali possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legale secondo quanto previsto all'art. 3, comma 6, lettera a) del D.M. 17 dicembre 2009 o, in alternativa, di un ulteriore dispositivo USB per ciascuna unità locale, fermo restando l'obbligo di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.

In tutti i casi i dispositivi restano di proprietà del SISTRI e vengono affidati ai soggetti iscritti in comodato d'uso.

IN CASO DI VARIAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE O CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ O DELL'UNITÀ LOCALE

In tutti i casi in cui si verifichi **un'ipotesi di sospensione o cessazione dell'attività per il cui esercizio è obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi**, ovvero di estinzione dei soggetti giuridici ai quali tali dispositivi sono stati consegnati, a qualsiasi causa tale estinzione sia imputabile, ivi incluse le ipotesi di cancellazione e fusione, ovvero in caso di chiusura di un'unità locale, i soggetti iscritti dovranno comunicare via telefax al sistema SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento, e provvedere, nei successivi 10 giorni lavorativi, alla restituzione del dispositivo USB ai medesimi uffici presso i quali è stato effettuato il ritiro e alla restituzione del dispositivo *black box* ad una delle officine autorizzate all'installazione.

La procedura di cui sopra si applica anche **nel caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda** avente ad oggetto l'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio l'uso dei dispositivi. In tale ipotesi il soggetto acquirente dell'azienda o del ramo d'azienda dovrà iscriversi al sistema SISTRI entro 10 giorni dalla comunicazione al Registro delle imprese dell'atto di cessione dell'azienda e provvedere al ritiro dei dispositivi seguendo la procedura indicata negli Allegati IA e IB D.M. 17 dicembre 2009.

In caso di variazione dei dati identificativi dell'impresa comunicati in sede di iscrizione, i soggetti delegati all'utilizzo del dispositivo USB provvedono, successivamente all'iscrizione della variazione presso il Registro delle imprese, ad effettuare le necessarie variazioni della sezione anagrafica accedendo all'apposita area del portale del sistema SISTRI.

Eventuali variazioni delle persone fisiche individuate quali delegati per le procedure di cui al D.M. 17 dicembre 2009 devono essere comunicate dall'impresa al SISTRI, che emette un nuovo certificato elettronico. Il dispositivo contenente il nuovo certificato elettronico è ritirato secondo la procedura indicata nell'Allegato IA D.M. 17 dicembre 2009.

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL SISTRI

La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, a carico dei soggetti iscritti è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale.

¹ Ossia quelle che svolgono le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

SISTRI - SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI - D.M. 17 DICEMBRE 2009 E D.M. 15 FEBBRAIO 2010

Il contributo è versato da ciascun soggetto iscritto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale.

In caso di unità locali per le quali è stato richiesto un dispositivo USB per ciascuna unità operativa, **il contributo è versato per ciascun dispositivo USB richiesto.**

Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti versano il contributo per la sola sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006, versano il contributo relativo alla categoria di produttori di appartenenza e il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto di rifiuti.

Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e va versato, **in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei termini per l'iscrizione. Negli anni successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale i contributi si riferiscono.**

L'importo e le modalità di versamento dei contributi sono indicati nell'Allegato II D.M. 17 dicembre 2009. I contributi possono essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le quantità indicate nelle tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono alle quantità autorizzate ai sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.

Il pagamento dei contributi può avvenire mediante versamento diretto presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato, ovvero tramite conto corrente bancario o bonifico bancario, i cui estremi sono indicati nel portale del sistema SISTRI.

Riportiamo di seguito un estratto dell'entità dei contributi per le situazioni più ricorrenti:

PRODUTTORI/DETENTORI	CONTRIBUTO	
	RIFIUTI PERICOLOSI	RIFIUTI NON PERICOLOSI
ADDETTI per unità locale		
<10	120 €	60 € [*]
da 11 a 50	180 €	90 €
da 51 a 250	300 €	150 €
da 251 a 500	500 €	250 €
>500	800 €	400 €

[*] : iscrizione facoltativa

Tra i produttori di rifiuti pericolosi rientrano anche coloro che effettuano entrambe le operazioni e cioè la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

TRASPORTATORI	CONTRIBUTO		
	RIFIUTI PERICOLOSI	RIFIUTI NON PERICOLOSI	TRASPORTATORI DI CUI ALL'ART. 212 C. 8 DLGS. 152/2006
Quantità annua autorizzata			
Inferiore a 3.000 tonn.	120 €	60 €	
superiore o uguale a 3.000 tonn. e inferiore a 6.000 tonn.	140 €	70 €	
superiore o uguale a 6.000 tonn. e inferiore a 15.000 tonn.	180 €	90 €	
superiore o uguale a 15.000 tonn. e inferiore a 60.000 tonn.	250 €	125 €	
superiore o uguale a 60.000 tonn. e inferiore a 200.000 tonn.	350 €	175 €	
superiore o uguale a 200.000 tonn.	500 €	250 €	
Per ogni mezzo di trasporto	150 €	150 €	fino a due veicoli 100 € per ogni veicolo oltre i due veicoli 150 € per ogni veicolo

COME FUNZIONERÀ IL SISTRI

In luogo della tradizionale sottoscrizione delle diverse copie del formulario, il **nuovo sistema prevede che ogni soggetto coinvolto nella movimentazione del rifiuto invii telematicamente a una banca dati centralizzata gestita dai comandi dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente** - con una modalità tale da consentire, al contempo, anche

l'assolvimento degli obblighi di movimentazione del registro di carico e scarico - **i dati di propria competenza**, validandoli tramite la chiavetta USB che lo identifica.

Più specificamente, il produttore di rifiuti utilizzerà l'area "registro cronologico" della scheda SISTRI "Produttori" per inserire *una tantum* le caratteristiche dei rifiuti prodotti, con la periodicità prevista dal D.Lgs. 152/2006, quindi entro dieci giorni lavorativi, l'avvenuta produzione di una determinata quantità di un certo rifiuto.

In vista dell'avvio allo smaltimento di un rifiuto pericoloso, il produttore dovrà accedere al sistema per compilare una scheda SISTRI "Area movimentazione", inserendo i dati relativi al rifiuto e all'impianto di destinazione **almeno 4 ore prima dell'operazione di movimentazione**. In tal caso **la scheda compilata dal produttore dovrà essere integrata dal trasportatore almeno 2 ore prima dell'inizio del trasporto**.

In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI - Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori semplicemente **prima della movimentazione del rifiuto stesso**.

L'autista, giunto al luogo di carico, dovrà inserire la chiavetta USB associata al mezzo di trasporto nel computer del produttore per avviare il monitoraggio del percorso, controllo che si concluderà quando il gestore dell'impianto di destinazione, a seguito delle necessarie verifiche accetterà il carico inserendo i dati di propria competenza nella scheda dell'area movimentazione aperta dal produttore e integrata dal trasportatore, consentendo a quest'ultimo di inserire la propria chiavetta nel PC dell'impianto.

Con la comunicazione telematica dell'avvenuta accettazione integrale del carico da parte del gestore dell'impianto di destinazione, il sistema provvede ad inviare al produttore un messaggio di posta elettronica che tiene luogo della tradizionale restituzione della quarta copia del formulario identificativo del rifiuto, limitando la responsabilità del produttore per il corretto recupero o smaltimento.

È importante notare che, in fase di trasporto, in luogo del tradizionale formulario, la singola tipologia di rifiuti identificata dal Codice del Catalogo europeo (CER) dovrà essere accompagnata da una scheda SISTRI "Area movimentazione", stampata dal produttore all'atto della presa in carico dei rifiuti da parte del trasportatore, esplicitamente dichiarata equipollente alla "scheda di trasporto" di cui all'art. 7bis, D.Lgs. 286/2005.

Un adempimento forse giustificato dalle attuali esigenze di controllo dei mezzi su strada, che, tuttavia, si concilia male con il nuovo sistema di monitoraggio elettronico dei percorsi e dei carichi trasportati.

Si precisa però che la procedura descritta in realtà è solo una delle tante possibili previste dal decreto in quanto vi sono numerose procedure in deroga.

PARTICOLARI MODALITÀ DI GESTIONE DEL SISTRI

L'articolo 6, D.M. 17 dicembre 2009 detta corpose e diversificate disposizioni per garantire il funzionamento del sistema nei casi in cui il produttore non sia tenuto a impiegare il sistema o, pur essendo obbligato, si trovi nell'impossibilità di utilizzarlo (cantieri temporanei che producono rifiuti pericolosi, spandimento di rifiuti in agricoltura).

Il successivo articolo 7 disciplina, invece, le «modalità operative semplificate» che si applicano nei casi in cui il produttore di piccole quantità di rifiuti abbia scelto di avvalersi dell'ausilio delle associazioni imprenditoriali e delle società di servizi «di diretta emanazione delle medesime» per adempiere ai nuovi obblighi oppure conferisca rifiuti assimilabili, previa convenzione, al servizio pubblico o «ad altro circuito organizzato di raccolta».

In entrambi i casi, deve essere notato che il decreto ministeriale prescrive al produttore l'iscrizione al sistema e il versamento dei relativi contributi.

La pluralità e la differenziazione delle modalità operative da adottarsi nei casi descritti, se indubbiamente tende a consentire l'impiego del sistema in situazioni particolari, rischia, però, di essere fonte di dubbi e di fraintendimenti. È auspicabile che, fin da ora, si proceda allo studio di un'unica modalità operativa applicabile ai diversi casi considerati.

DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI

Le informazioni fino a ora diffuse non consentono di comprendere appieno come il SISTRI potrà essere utilizzato dai gestori degli impianti anche per rispondere alle esigenze di documentazione delle operazioni di recupero o smaltimento effettivamente svolte. Il sistema, infatti, sembra gestire i movimenti di carico connessi al conferimento dei rifiuti e quelli di scarico riferiti ai residui del trattamento, ma non i "movimenti interni" relativi ai rifiuti progressivamente sottoposti a recupero o smaltimento.

A questo proposito, gli operatori del settore hanno manifestato la loro preoccupazione, richiedendo che il sistema SISTRI consenta uno “scarico” dei dati necessari ad alimentare i software gestionali precedentemente in uso, istanza che è attualmente in fase di valutazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'articolo 12, comma 2, D.M. 17 dicembre 2009, prevede che per il mese successivo all'operatività i soggetti iscritti al sistema debbano comunque assolvere anche gli obblighi previsti agli articoli 190 («registro di carico e scarico») e 193 («formulario identificativo del rifiuto»), D.Lgs. 152/2006.

Entro il 31 dicembre 2010, infine, i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale dovranno comunicare al SISTRI, compilando una scheda scaricabile dal sito, le seguenti informazioni riguardanti il periodo dell'anno 2010 precedente all'operatività del sistema:

- il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
- per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.

Si segnala che le informazioni indicate non sono da intendersi come esaustive di tutto il quadro normativo in materia di gestione dei rifiuti, ma che rappresentano sostanzialmente solo i primi e principali adempimenti a cui normalmente qualsiasi azienda o amministrazione è soggetta.

Documento aggiornato al 16/03/2010